CAMERA DEI DEPUTATI N. 998

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati REVELLI e BOFFARDI INES

Presentata il 20 ottobre 1972

Riconoscimento dell'Istituto internazionale di diritto umanitario come ente di diritto pubblico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 26 settembre 1970, per atto del notaio Giacomo Tomat (allegato I, 1), si costituiva a Sanremo l'Istituto internazionale di diritto umanitario. I fondatori erano studiosi e personalità di vari paesi, uniti dalla comune aspirazione ad un ordine internazionale in cui i diritti primari della personalità umana potessero ricevere più ampia e sicura protezione contro il dilagare incontrollato della violenza bellica e della oppressione poliziesca in tante parti del mondo.

L'iniziativa traeva origine da un congresso internazionale in cui si erano discussi i modi e i mezzi per estendere e rafforzare l'applicazione delle norme del diritto internazionale umanitario: inteso, quest'ultimo, come quella parte dell'ordinamento giuridico internazionale che ha per oggetto la salvaguardia dei « diritti sacrosanti » dell'uomo.

La nuova istituzione trovava a Sanremo una sede altamente simbolica nella Villa Nobel, nel luogo stesso in cui il grande scienziato e filantropo svedese si spense nel 1896 dopo aver redatto il famoso testamento di pace.

Oggi, a poco più di due anni dalla sua fondazione, l'Istituto di diritto umanitario ha già acquisito un prestigio ragguardevole sul piano internazionale e si è inserito a giusto titolo fra le organizzazioni che, al di fuori dell'azione strettamente politica dei governi, si adoperano per l'avanzamento civile della comunità umana e per l'affermazione della causa della pace.

L'istituto persegue i propri fini statutari attraverso un complesso di attività differenziate quali la promozione e lo svolgimento di ricerche, l'organizzazione di scambi di docenti e di studiosi, la convocazione di convegni internazionali e ogni altra iniziativa idonea a promuovere una più larga diffusione e una più estesa applicazione del diritto umanitario.

La franca apertura verso i gravi problemi del momento, la collaborazione costante con gli organismi internazionali, il collegamento con le organizzazioni universitarie e scientifiche, l'approccio essenzialmente pratico e costruttivo alla materia hanno contraddistinto sinora l'Istituto di diritto umanitario.

La rigorosa specializzazione è, per altro verso, il carattere che l'istituto si è imposto al fine di dare alle proprie iniziative la massima incisività possibile e di evitare di interferire in settori già toccati da altre istituzioni. Significativa, in tal senso, è la scelta degli argomenti cui l'istituto ha dedicato sinora la propria attenzione: l'applicazione delle nor-

me internazionali di diritto umanitario nelle legislazioni interne, la incorporazione delle norme umanitarie nelle istruzioni militari, la metodologia dell'insegnamento del diritto umanitario nelle scuole di formazione militare, la protezione internazionale dei giornalisti in missione pericolosa, l'assistenza internazionale e l'organizzazione dei soccorsi in caso di calamità.

L'istituto è stato riconosciuto ed approvato, sin dal suo nascere, dalle organizzazioni internazionali e ha destato vivo interesse nell'opinione pubblica di tutto il mondo.

Alle Nazioni Unite, ove l'attività dell'istituto è seguita in modo sistematico dallo speciale comitato per i diritti umani della conferenza delle organizzazioni accreditate presso il consiglio economico e sociale, il Segretario Generale UThant ha ultimamente portato a conoscenza dell'Assemblea generale i risultati del colloquio di Sanremo sulle istruzioni militari ed ha inserito il testo della risoluzione finale di tale colloquio nel proprio rapporto sul tema « Rispetto dei diritti umani nei conflitti armati » (allegato V, 1-2).

Il Comitato internazionale della croce rossa, a sua volta, ha incluso una raccolta di studi elaborati nell'ambito dell'istituto nella documentazione ufficiale distribuita alla conferenza degli esperti governativi tenutasi a Ginevra nella primavera scorsa per l'aggiornamento delle convenzioni umanitarie.

Il Consiglio d'Europa, infine, ha recato sinora un contributo determinante alle attività dell'istituto attraverso la collaborazione della propria direzione dei diritti dell'uomo.

L'istituto ha pubblicato in volume, di recente, gli atti del congresso internazionale di diritto umanitario svoltosi a Sanremo nell'autunno del 1970: e tale volume (allegato IX) è già un primo contributo di estremo rilievo per lo sviluppo del diritto umanitario sul piano scientifico. Tra le iniziative in corso merita di essere segnalata una ricerca sistematica sullo stato di applicazione interna delle convenzioni umanitarie nei diversi paesi: con tale ricerca di eccezionale impegno l'istituto si propone di dare un decisivo impulso all'ormai indilazionabile aggiornamento delle convenzioni di Ginevra.

Considerevole interesse pratico per lo studioso ha anche la raccolta di documenti compilata in occasione del colloquio sulle istruzioni militari (allegato VIII).

L'Istituto internazione di diritto umanitario, presieduto dall'onorevole professor Paolo Rossi, è retto da un consiglio direttivo cui partecipano varie personalità ed esponenti delle maggiori organizzazioni internazionali. L'assemblea generale dei soci elabora, nelle sue linee generali, il programma di attività, alla cui definizione e realizzazione concorre un comitato scientifico composto da eminenti studiosi ed esperti.

L'attività dell'Istituto di diritto umanitario, per l'altissimo valore civile e morale degli scopi prefissi, riveste particolare interesse pubblico anche in relazione alla posizione internazionale del nostro paese, che è all'avanguardia nelle iniziative in favore della pace, della solidarietà fra i popoli e della salvaguardia dei diritti dell'uomo. Appare opportuno, pertanto, conferire all'istituto il carattere di ente di diritto pubblico quale riconoscimento dell'importanza che lo Stato riconnette, nel generale interesse, alla sua azione: nonché assicurare all'istituto stesso un finanziamento stabile che consenta la continuazione ed il potenziamento delle sue attività.

Si confida che gli onorevoli colleghi vorranno onorare la presente proposta di legge della loro approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Istituto internazionale di diritto umanitario, costituito in Sanremo con atto 26 settembre 1970, n. 143600 di repertorio, raccolta n. 2057 a ministero notaio Giacomo Tomat, iscritto nel ruolo dei distretti riuniti di Imperia e Sanremo e registrato a Sanremo il 16 ottobre 1970, n. 2144, volume 74, è riconosciuto come ente di diritto pubblico avente lo scopo di diffondere e sviluppare il diritto umanitario sul piano nazionale ed internazionale.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministro degli affari esteri.

ART. 2.

L'esercizio finanziario dell'istituto coincide con quello dello Stato.

L'assemblea generale dell'istituto delibera il bilancio di previsione almeno quattro mesi prima dell'esercizio al quale esso si riferisce ed il conto consuntivo dell'esercizio scaduto entro il quarto mese dal termine dell'esercizio stesso.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi sono trasmessi entro un mese dalla loro deliberazione al Ministro degli affari esteri che, in concorso col Ministro del tesoro, provvede alla loro approvazione.

ART. 3.

La revisione della gestione dell'Istituto è affidata ad un consiglio di revisione composto di tre membri effettivi e due supplenti così designati:

a) un revisore effettivo con funzioni di presidente ed uno supplente, dal Ministro del tesoro;

b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro degli affari esteri;

c) un revisore effettivo dal Ministro di grazia e giustizia. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia e provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa.

Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle sedute dell'assemblea generale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Allo scadere del triennio cessano dalle loro funzioni anche i revisori nominati nel corso del triennio. Ai revisori spetta un emolumento annuo, nella misura determinata dall'Assemblea generale dell'Istituto ed approvata dal Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro.

ART. 4.

È concesso, a partire dal 1° gennaio 1973, un contributo annuo di lire 25.000.000 (venticinque milioni) in favore dell'Istituto internazionale di diritto umanitario per i fini di cui al precedente articolo 1.

ART. 5.

Alla copertura dell'onere di cui alla presente legge si farà fronte con apposito capitolo di bilancio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.